

Legge regionale 26 gennaio 2001, n.5

IRPET - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001.

ARTICOLO UNICO

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale) in quanto applicabile all'IRPET secondo il disposto dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), e' autorizzato a gestire provvisoriamente, fino alla approvazione da parte del Consiglio regionale della relativa proposta di legge e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio di previsione per l'anno 2001, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'IRPET con atto n. 14 del 27 novembre 2000 e depositato presso il Consiglio Regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla citata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'IRPET